

Titolo VIII
DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Capo I
Del Consiglio nazionale del Terzo settore

Art. 59

Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore e' composto da:

a) **otto rappresentanti designati**

dall'associazione di enti del Terzo settore piu' rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

b) **quattordici rappresentanti di reti associative,**

di cui otto di reti associative nazionali,

che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

c) **cinque esperti di comprovata esperienza professionale in materia di Terzo settore, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private ovvero che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria;**

d) **tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali, di cui due designati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).**

2. Del Consiglio nazionale del Terzo settore fanno altresì parte, senza diritto di voto:

a) un rappresentante designato dal presidente dell'ISTAT con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

b) un rappresentante designato dal presidente dell'INAPP con comprovata esperienza in materia di Terzo settore;

c) il direttore generale del Terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. I componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore sono nominati **con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

e rimangono in carica per tre anni.

Per ogni componente effettivo del Consiglio e' nominato un supplente.

I componenti del Consiglio aventi diritto di voto

non possono essere nominati per piu' di due mandati consecutivi.

La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti e' gratuita

e non da' diritto alla corresponsione

di alcun compenso, indennita', rimborso od emolumento comunque denominato.

(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, **59 comma 3**, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 **ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.**)

Note all'art. 59: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.